

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 settembre 2005

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3, 2000-2006, per l'annualità 2005. (Decreto n. 22/2005) Pag. 3

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dell'iniziativa comunitaria EQUAL. Annualità 2005 e assestamento 2004. (Decreto n. 23/2005) Pag. 4

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'Iniziativa comunitaria Leader +, di cui al regolamento CE n. 1260/99, per le annualità 2004 e 2005, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 25/2005) . . . Pag. 6

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma «Italia-Svizzera», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2004 e 2005. (Decreto n. 26/2005) . . . Pag. 9

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento statale del programma «INTERACT» a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 27/2005) Pag. 10

DECRETO 28 luglio 2005.

Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 2004-2005 (Agecontrol S.p.A.), ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 28/2005) Pag. 13

DECRETO 28 luglio 2005.

Cofinanziamento nazionale del programma «Forest Focus - IT 2003-2004», di cui al regolamento CE n. 2152/2003, per le annualità 2003 e 2004, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 29/2005) Pag. 14

DECRETO 28 luglio 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma Italia-Francia «Alpi», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2004 e 2005. (Decreto n. 30/2005) . . . Pag. 15

DECRETO 28 luglio 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma Italia-Francia «Isole», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2004 e 2005. (Decreto n. 31/2005) . . . Pag. 17

DECRETO 28 luglio 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma «Italia-Adriatico» inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2002, 2003, 2004 e 2005. (Decreto n. 34/2005).

Pag. 18

DECRETO 5 agosto 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Miliardario».

Pag. 20

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

DECRETO 14 luglio 2005.

Interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui al Piano triennale 2004-2006 Pag. 21

DECRETO 28 luglio 2005.

Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca, per l'anno 2005 Pag. 24

DECRETO 7 settembre 2005.

Modifica del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del 14 luglio 2005 riguardante il fermo biologico della pesca.

Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo all'approvazione dello statuto della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) Pag. 30

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 9 settembre 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3, 2000-2006, per l'annualità 2005. (Decreto n. 22/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio,

n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR, FSE, SFOP, FEOGA);

Vista la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000 della Commissione europea con la quale è stato approvato il Quadro comunitario di sostegno obiettivo 3, 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i programmi operativi inseriti nel quadro comunitario di sostegno obiettivo 3;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999 che approva il quadro finanziario programmatico dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3 e che prevede per i programmi operativi nazionali la copertura finanziaria integralmente a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre per quanto riguarda i programmi operativi regionali la copertura finanziaria è posta a carico del predetto Fondo nella misura dell'80 per cento, ferma restando a carico dei bilanci regionali la rimanente quota del 20 per cento;

Vista la decisione n. 1967 del 25 maggio 2004 della Commissione europea che modifica la decisione n. 1120 del 18 luglio 2000, con la quale sono state recepite le modifiche del Quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 3;

Viste le conseguenti decisioni comunitarie con le quali sono stati ridefiniti i programmi operativi inseriti nel predetto Quadro comunitario di sostegno;

Considerato che relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento nonché al finanziamento delle annualità 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 per tutti i programmi inseriti nel QCS obiettivo 3, 2000-2006;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale dei programmi operativi inseriti nel QCS obiettivo 3 per l'anno 2005, determinata in euro 595.938.445,00;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 giugno 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale dei programmi operativi inseriti nel QCS 2000-2006 dell'obiettivo 3, citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari a euro 595.938.445,00 per l'anno 2005, così come specificato nella allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

4. I titolari dei programmi operativi inviano al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 267

TABELLA A

OBIETTIVO 3 2000-2006

Cofinanziamento statale Fondo di rotazione ex L. 183/87

TITOLARI P.O.	Annualità 2005
	Euro
ABRUZZO	25.636.188,00
BOLZANO	13.632.319,00
EMILIA R.	87.776.443,00
FRIULI V.G.	23.475.717,00
LAZIO	56.775.931,00
LIGURIA	23.427.200,00
LOMBARDIA	104.614.568,00
MARCHE	18.431.381,00
PIEMONTE	70.417.304,00
TOSCANA	46.585.266,00
TRENTO	14.592.704,00
UMBRIA	14.642.571,00
VALLE D'AOSTA	5.944.020,00
VENETO	55.047.575,00
Totale POR	560.999.187,00
AZIONI DI SISTEMA	34.939.258,00
TOTALE GENERALE	595.938.445,00

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dell'iniziativa comunitaria EQUAL. Annualità 2005 e assestamento 2004. (Decreto n. 23/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 e n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai fondi strutturali (FESR - FSE - SFOP - FEOGA);

Visto il programma di iniziativa comunitaria EQUAL per la lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) n. 43, di approvazione del programma di iniziativa comunitaria EQUAL 2001-2006;

Vista la successiva decisione della Commissione U.E. C(2004) 3557 del 17 settembre 2004 che approva il piano riprogrammato dell'iniziativa comunitaria

EQUAL 2001-2006 che prevede l'assegnazione di risorse comunitarie rideterminate in euro 401.364.808 ed una corrispettiva quota nazionale pari ad euro 401.364.808;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000 che, per i programmi delle regioni e delle province autonome di iniziativa comunitaria EQUAL, prevede che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e la restante quota del 30% rimanga a carico delle disponibilità delle regioni e province autonome, mentre per il programma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quota di cofinanziamento nazionale è integralmente a carico del predetto Fondo;

Vista la nota della Commissione U.E. n. 16064 dell'11 dicembre 2003 relativa all'indicizzazione del programma in questione;

Considerato che relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del medesimo programma di iniziativa comunitaria EQUAL per l'anno 2005, pari ad euro 53.688.323;

Considerato che, a seguito dell'assegnazione dell'indicizzazione 2004 e al trasferimento delle quote di assistenza tecnica dalla gestione centralizzata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a quella decentrata delle regioni, occorre anche provvedere ad integrare le assegnazioni statali a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'anno 2004 già deliberate con decreto n. 3/2004 del 7 aprile 2004;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4061/EQ del 9 febbraio 2005 concernente il riparto delle risorse tra le amministrazioni interessate;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 giugno 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale delle azioni relative ai programmi dell'iniziativa comunitaria EQUAL, richiamato in premessa, pari ad euro 53.688.323 per l'anno 2005, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, sulla base della ripartizione di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il cofinanziamento statale per l'indicizzazione 2004 dell'iniziativa EQUAL, pari a complessivi euro 1.562.611 è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, sulla base della ripartizione di cui alla allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. I titolari dei programmi operativi inviano al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 268

Iniziativa Comunitaria EQUAL

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione
ex lege n. 183/87. Annualità 2005

Tab. A

AMMINISTRAZIONE	Euro
Abruzzo	3.740.794
Basilicata	741.812
Calabria	1.532.601
Campania	2.397.865
Emilia Romagna	3.284.951
Friuli Venezia Giulia	952.551
Lazio	2.330.193
Liguria	956.902
Lombardia	3.917.042
Marche	747.635
Molise	105.458
Provincia Autonoma Bolzano	510.050
Provincia Autonoma Trento	592.922
Piemonte	2.635.329
Puglia	2.119.823
Sardegna	1.355.760
Sicilia	2.869.481
Toscana	1.743.830
Umbria	597.275
Valle d'Aosta	244.798
Veneto	2.242.968
Totale Regioni / Province Autonome	35.620.040
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	18.068.283
TOTALE GENERALE	53.688.323

Iniziativa Comunitaria EQUAL

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione

ex lege n.183/87. Indicizzazione 2004

Tab. B

AMMINISTRAZIONE	Euro
Abruzzo	717.963
Basilicata	19.526
Calabria	40.379
Campania	63.155
Emilia Romagna	86.570
Friuli Venezia Giulia	25.084
Lazio	61.402
Liguria	25.192
Lombardia	103.180
Marche	19.671
Molise	5.566
Provincia Autonoma Bolzano	13.420
Provincia Autonoma Trento	15.645
Piemonte	69.409
Puglia	55.835
Sardegna	35.717
Sicilia	75.626
Toscana	45.950
Umbria	15.751
Valle d'Aosta	8.498
Veneto	59.072
TOTALE GENERALE	1.562.611

05A08789

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'Iniziativa comunitaria Leader +, di cui al regolamento CE n. 1260/99, per le annualità 2004 e 2005, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 25/2005).

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, che all'art. 20, paragrafo 1, lettera c), istituisce un'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, denominata successivamente LEADER +;

Vista la comunicazione della Commissione U.E. agli Stati membri n. 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000 che reca gli orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo di applicazione e le modalità di attuazione della suddetta iniziativa comunitaria e che prevede un tasso di partecipazione comunitaria fino ad un massimo del 75 per cento del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50 per cento per le altre regioni e province autonome;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. C(2000) 1220 del 12 maggio 2000, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione orientamento, per le misure di sviluppo rurale nel quadro dell'iniziativa comunitaria LEADER +, relativamente al periodo 2000-2006 e, in particolare, per l'Italia 267 Meuro a cui si aggiungono 5 Meuro per la Rete del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000, che prevede anche l'assegnazione aggiuntiva di una riserva alla Regione Abruzzo pari a 12 Meuro, relativamente al periodo 2000-2006;

Considerato che, in tale contesto, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso alla Commissione europea i programmi Leader + regionali per un ammontare di risorse comunitarie pari a 284,100 Meuro per il periodo 2000 - 2006;

Vista la nota n. 5984 del 31 ottobre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunicava che la Conferenza Stato-Regioni nella

seduta del 12 ottobre 2000 aveva approvato, su proposta dello stesso Ministero, il piano di riparto delle risorse comunitarie relative alla programmazione dell'Iniziativa comunitaria leader +;

Vista altresì, la nota n. 1851 del 12 marzo 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali prevede di attivare per l'intero periodo 2000-2006, a fronte di risorse comunitarie pari a 284,100 Meuro, una corrispondente quota statale di 129,519 Meuro a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ripartite per singola regione e provincia autonoma in base alla tabella *A* allegata al proprio decreto del 6 giugno 2002, relativo alle assegnazioni delle annualità 2001 e 2002;

Considerato che l'art. 31, paragrafo 2, del regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, dispone che la Commissione disimpegni automaticamente la quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'art. 32, paragrafo 3, di detto regolamento, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno;

Considerato che la Regione Lazio alla fine del 2003 ha speso, come quota comunitaria, 951.407,10 euro, a fronte di un importo impegnato pari a 2.070.000,00 euro, e che, in base all'applicazione del suddetto articolo 31 del citato regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, la parte inutilizzata pari a 1.118.592,90 euro è stata disimpegnata, è necessario disimpegnare anche la corrispondente quota statale nella misura di 783.015,00 euro;

Vista la nota AGR 04476 del 13 febbraio 2004, con la quale la Commissione U.E. invia alle autorità nazionali la ripartizione annuale, relativa alle annualità 2004, 2005 e 2006, degli stanziamenti d'impegno dell'Iniziativa comunitaria leader + indicizzata ai prezzi correnti fino al 2006, per un ammontare di risorse comunitarie pari a 5.016.992,00 euro;

Vista la nota n. 3522/St del 30 luglio 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunicava che la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 luglio 2004 aveva approvato, su proposta dello stesso Ministero, il piano di riparto dei fondi comunitari assegnati all'Italia per l'indicizzazione intermedia dell'Iniziativa comunitaria leader +;

Viste le decisioni della Commissione U.E. - incluse nell'allegata tabella *A* del presente decreto - con le quali sono stati approvati i programmi di tutte le regioni e province autonome ed il programma nazionale per la costituzione di una Rete tra territori rurali;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché all'assegnazione delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004;

Considerata la necessità di aggiornare la quota di cofinanziamento, a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, relativa all'annualità 2004, che, a seguito della predetta indicizzazione, è passata da 21.482.972,00 euro a 21.985.807,00 euro;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dell'Iniziativa comunitaria leader + per l'annualità 2005, determinato in 24.639.457,00 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 giugno 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento statale dell'Iniziativa comunitaria Leader +, richiamata in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a seguito dell'indicizzazione 2004 e 2005 è rideterminata in 21.985.807,00 euro per l'annualità 2004 e in 24.639.457,00 euro per l'annualità 2005, così come specificato nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica e annulla la tabella *A* allegata al proprio decreto n. 6 del 7 aprile 2004, relativo all'assegnazione dell'annualità 2004.

2. La quota statale di 783.015,00 euro proveniente dalle assegnazioni, per l'annualità 2001, relativa alla Regione Lazio, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del decreto n. 19 del 6 giugno 2002, in quanto inutilizzata, viene disimpegnata dal Fondo medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome titolari dei programmi Leader + adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le suddette regioni e province autonome inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 269

ALLEGATO A

PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006
PIANI DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER +
COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N.183/1987
ANNUALITA' 2004 - 2005

Euro

REGIONI	DECISIONI	2004	2005	TOTALE
Abruzzo	C(2001) 4207 del 17/12/01	2.050.100,00	2.241.900,00	4.292.000,00
Basilicata	C(2002) 247 del 19/02/02	658.000,00	721.000,00	1.379.000,00
P.A. Bolzano	C(2004) 4479 del 09/11/04	923.871,00	1.034.703,00	1.958.574,00
Calabria	C(2002) 246 del 19/02/02	828.000,00	898.000,00	1.726.000,00
Campania	C(2002) 168 del 29/01/02	914.665,00	998.664,00	1.913.329,00
Emilia Romagna	C(2004) 4659 del 29/11/04	1.184.319,00	1.359.017,00	2.543.336,00
Friuli Venezia Giulia	C(2004) 5498 del 21/12/04	672.545,00	747.247,00	1.419.792,00
Lazio	C(2004) 5673 del 23/12/04	1.568.000,00	1.722.000,00	3.290.000,00
Liguria	C(2004) 4573 del 19/11/04	635.863,00	717.402,00	1.353.265,00
Lombardia	C(2004) 4572 del 19/11/04	865.688,00	975.713,00	1.841.401,00
Marche	C(2004) 5008 del 09/12/04	966.367,00	1.136.839,00	2.103.206,00
Molise	C(2002) 250 del 19/02/02	319.666,00	347.667,00	667.333,00
Piemonte	C(2004) 4550 del 18/11/04	1.383.635,00	1.589.596,00	2.973.231,00
Puglia	C(2002) 171 del 29/01/02	1.000.000,00	1.090.000,00	2.090.000,00
Sardegna	C(2002) 248 del 19/02/02	1.040.000,00	1.136.000,00	2.176.000,00
Sicilia	C(2002) 249 del 19/02/02	1.133.976,00	1.239.057,00	2.373.033,00
Toscana	C(2004) 4617 del 24/11/04	1.616.767,00	1.853.415,00	3.470.182,00
P.A. Trento	C(2004) 5499 del 21/12/04	437.382,00	491.465,00	928.847,00
Umbria	C(2004) 5276 del 15/12/04	943.599,00	1.115.798,00	2.059.397,00
Valle d'Aosta	C(2004) 4665 del 29/11/04	304.540,00	393.090,00	697.630,00
Veneto	C(2004) 4552 del 18/11/04	1.638.824,00	1.840.884,00	3.479.708,00
TOTALE Regioni		21.085.807,00	23.649.457,00	44.735.264,00
RETE MIPAF	C(2004) 398 del 05/02/04	900.000,00	990.000,00	1.890.000,00
TOTALE GENERALE		21.985.807,00	24.639.457,00	46.625.264,00

05A08790

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma «Italia-Svizzera», inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2004 e 2005. (Decreto n. 26/2005).

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento

europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, concernente gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la predetta Iniziativa comunitaria è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223, dell'11 luglio 2000, che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 46071 e n. 3051, rispettivamente, del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la nota della Commissione europea del 23 gennaio 2004 relativa alle risorse attribuite dall'Unione europea a titolo di indicizzazione delle annualità 2004, 2005 e 2006 di Interreg III, da cui risulta un ammontare di euro 7.990.810,00 a favore dell'Italia;

Visto il decreto interministeriale n. 35063, dell'8 novembre 2004, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale è stato attribuito il predetto importo di risorse comunitarie relative all'indicizzazione, ripartendo 4.290.810,00 euro, tra i programmi Italia-Francia «Isole», Italia-Francia «Alpi», Italia-Svizzera e Italia-Austria, ed assegnando il residuo importo di 3.700.000,00 euro al programma Italia/Malta;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione transfrontaliera, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rota-

zione, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) n. 5452 del 20 dicembre 2004, che modifica la decisione C(2001) n. 2126 del 12 settembre 2001 recante approvazione del programma Interreg III «Italia-Svizzera», nel cui piano finanziario le annualità 2004, 2005 e 2006, sono comprensive delle risorse dell'indicizzazione;

Considerato che, per il suddetto programma transfrontaliero, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002 e 2003;

Considerato, quindi, che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per le annualità 2004 e 2005;

Considerata, inoltre, l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale alla regione Lombardia, quale autorità di pagamento del programma, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal documento unico di programmazione, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima Autorità, anche con altre regioni o province autonome qualora partecipanti;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 giugno 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma «Italia-Svizzera», inserito nel Programma d'Iniziativa Comunitaria Interreg III 2000-2006, comprensivo delle risorse dell'indicizzazione, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari ad euro 3.137.951,00 per l'annualità 2004 e ad euro 3.260.791,00 per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste presentate dalla regione Lombardia, quale autorità di pagamento del programma.

3. La predetta regione, anche autorità di gestione del programma, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previ-

ste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettua i controlli di competenza.

4. La medesima autorità di gestione invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 270

05A08791

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento statale del programma «INTERACT» a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 27/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti, rispettivamente, le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, concernente gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 53 prevede la possibilità di promuovere scambi di esperienze e buone pratiche, in particolare, mediante la creazione di reti;

Vista la decisione C(2002) n. 4612 del 16 dicembre 2002 di approvazione del programma «INTERACT», volto a sostenere l'attuazione dell'iniziativa Interreg III con un contributo unico, senza ripartizione per Stato membro, pari a 25 Meuro a totale carico del FESR;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4057, del 4 maggio 2005, dalla quale risulta che sono stati approvati i progetti di cui all'allegata tabella A, per un importo complessivo di 2.665.703,66 euro, di cui, 1.327.171,84 euro a carico del FESR ed euro 1.338.531,82 quale quota nazionale pubblica;

Considerato che al finanziamento nazionale di tali progetti si provvede con le stesse modalità di cui alla delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000 per i programmi Interreg - Sezione interregionale che prevede il 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e la restante quota del 30 per cento a carico delle regioni e delle province autonome e/o degli altri soggetti partecipanti al programma;

Considerato, quindi che il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 è pari a complessivi 936.972,27 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 giugno 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è assegnata la somma di 936.972,27 euro per il cofinanziamento dei progetti relativi al programma «INTERACT» di cui all'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto secondo la normativa vigente in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in qualità di Amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana. Qualora i beneficiari siano assoggettati al sistema di tesoreria unica, la relativa quota è accreditata nei rispettivi conti di tesoreria dello Stato.

3. Il predetto Ministero adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'I.G.R.U.E.

5. Il Ministero medesimo invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 271

ALLEGATO A

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/87 DEL PROGRAMMA INTERACT

(Importi in Euro)

REGIONE	BENEFICIARIO	PROGETTO	LEGGE 183/87
CALABRIA	Regione Calabria	COMPART	25.915,40
EMILIA ROMAGNA	Regione Emilia Romagna ERVET	RE-ACT ALSO	123.025,00 34.817,24
FRIULI VENEZIA GIULIA	Regione Friuli Venezia Giulia Regione Friuli Venezia Giulia C.E.I.	EUROTOOL COMPART ALSO	7.000,00 53.900,00 20.483,34
LAZIO	A.I.C.C.R.E. BIC Lazio	TranSEA INTER-A	94.413,38 17.500,00
LIGURIA	Università di Genova Ist. Intern. delle Comunicazioni	INTERFORM	7.350,00 7.350,00
LOMBARDIA	Politecnico di Milano Regione Lombardia	SPARC RE-ACT	2.800,00 70.000,00
MARCHE	Regione Marche Sviluppo Marche Sviluppo Marche	ALSO COOPMAR	45.644,97 53.731,49 7.000,00
SICILIA	Regione Sicilia Provincia di Catania Provincia di Trapani Provincia di Catania	INTERMED FIMIP FRONTIERS	67.305,00 52.500,00 47.600,00 23.814,95
TOSCANA	Comune di Livorno Regione Toscana Provincia di Grosseto	COOPMAR COMPART INTERPROCEDURE	31.500,00 71.148,00 30.173,50
VENETO	Consorzio Sviluppo Polesine Consorzio Sviluppo Polesine	EUROTOOL CULTIPLAN	7.000,00 35.000,00
TOTALE			936.972,27

05A08792

DECRETO 28 luglio 2005.

Integrazione al cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 2004-2005 (Agecontrol S.p.A.), ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 28/2005).

**L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)**

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2262/84 e successive integrazioni e modificazioni, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva, che all'art. 1, paragrafo 1, prevede la costituzione, da parte di ciascun Stato membro, di una agenzia specifica incaricata di alcuni controlli e azioni nel quadro del regime di aiuto nel settore di cui sopra;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 27/85 e successive integrazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 2262/84;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli comunitari alla produzione dell'olio di oliva ed in particolare l'art. 1, che prevede lo svolgimento dei compiti e delle pubbliche funzioni di controllo di cui ai suindicati regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85 da parte dell'Agecontrol S.p.A.;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 5, del predetto regolamento CEE n. 2262/84 prevede che il finanziamento delle spese effettive dell'Agenzia sia assicurato paritariamente dalla Commissione U.E. e dallo Stato membro in ragione del 50 per cento;

Preso atto che il programma di attività dell'Agecontrol S.p.A., approvato dalla Commissione europea, cofinanziato per la campagna 2004-2005, comporta un onere complessivo a carico dello Stato membro (Stato + Regioni) pari a 8.799.124,00 euro;

Tenuto conto che lo stanziamento sul capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui alla legge n. 312/2004, per i controlli comunitari nel settore dell'olio di oliva, è di 5.644.874,00 euro;

Vista la nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. SEG/814 del 4 luglio 2005 che chiede un'integrazione del finanziamento statale di 2.539.004,00 euro, non comprensiva dell'importo di 14.000,00 euro cofinanziato dalle Regioni per i controlli sulle olive da tavola, nonché di 428.000,00 euro a carico dell'Agea, di 67.246,00 euro a carico della regione Toscana e di 106.000,00 euro derivanti dai fondi della legge n. 499/1999;

Considerata, pertanto, la necessità di ricorrere, per il completamento della copertura della quota parte nazionale, al Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per l'integrazione suddetta di 2.539.004,00 euro;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 28 luglio 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini dell'attuazione del programma di attività di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, per la campagna 2004-2005 è autorizzato, in favore dell'Agecontrol S.p.A., un finanziamento integrativo di 2.539.004,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'Agecontrol S.p.A., sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Qualora la decisione della Commissione europea, di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 27/85, richiamato in premessa, dovesse stabilire un finanziamento comunitario inferiore rispetto a quello previsto dall'Agecontrol, dovrà essere ridotta - per un ammontare corrispondente — la quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota a carico del Fondo di rotazione assegnata dal presente decreto e quella rideterminata in relazione alle minori risorse comunitarie dovrà essere restituita al Fondo medesimo, ovvero potrà costituire acconto per la campagna successiva.

4. L'Agecontrol trasmette, per la campagna oggetto del finanziamento, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., una relazione sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali assegnate, nonché copia dei rapporti trimestrali redatti ai sensi del succitato regolamento CEE n. 27/85.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agecontrol S.p.A. adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 333

05A08793

DECRETO 28 luglio 2005.

Cofinanziamento nazionale del programma «Forest Focus - IT 2003-2004», di cui al regolamento CE n. 2152/2003, per le annualità 2003 e 2004, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 29/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio delle Comunità europee, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus), che prevede il proseguimento delle attività condotte in base ai pre-

cedenti regolamenti CEE n. 3528/86 e n. 2158/92, inerenti il monitoraggio e la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico e dagli incendi boschivi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 4901 del 15 dicembre 2004, di concessione di un contributo finanziario destinato all'attuazione del programma nazionale 2003-2004 in Italia, intitolato «Forest Focus - IT 2003-2004»;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 216/277 del 30 dicembre 2004, che quantifica in 5.233.409,00 euro il totale delle spese ammesse per il cofinanziamento comunitario, relative al suddetto programma di durata biennale;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato n. 216/277 del 30 dicembre 2004 che, a fronte di contributi comunitari pari a 2.718.954,00 euro, quantifica il fabbisogno finanziario statale in 2.514.455,00 euro, pari al 50 per cento dei costi ammessi per le attività di cui agli articoli 4, 5 e 7, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 2152/2003 ed al 25 per cento dei costi ammessi per le attività di cui all'art. 6, paragrafo 2, del predetto regolamento;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno nazionale pubblico alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 28 luglio 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al programma nazionale «Forest Focus - IT 2003-2004» di durata biennale, approvato dalla Commissione europea, è autorizzato in favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, un cofinanziamento nazionale pubblico di 2.514.455,00 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme ride-

terminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 334

05A08794

DECRETO 28 luglio 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma Italia-Francia «Alpi», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2004 e 2005. (Decreto n. 30/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che tra-

sferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, concernente gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la predetta Iniziativa comunitaria è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223, dell'11 luglio 2000, che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 46071 e n. 3051, rispettivamente, del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni Programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la nota della Commissione europea del 23 gennaio 2004 relativa alle risorse attribuite dall'Unione europea a titolo di indicizzazione delle annualità 2004, 2005 e 2006 di Interreg III, da cui risulta un ammontare di euro 7.990.810,00 a favore dell'Italia;

Visto il decreto interministeriale n. 35063, dell'8 novembre 2004, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale è stato attribuito il predetto importo di risorse comunitarie relative all'indicizzazione, ripartendo 4.290.810,00 euro, tra i programmi Italia-Francia

«Isole», Italia-Francia «Alpi», Italia-Svizzera e Italia-Austria, ed assegnando il residuo importo di 3.700.000,00 euro al programma Italia/Malta;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione transfrontaliera, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) n. 4680 del 30 novembre 2004, che modifica la decisione C(2001) n. 2768 del 12 novembre 2001 recante approvazione del programma Interreg III Italia-Francia «Alpi», nel cui piano finanziario le annualità 2004, 2005 e 2006 sono comprensive delle risorse dell'indicizzazione;

Considerato che, per il suddetto programma transfrontaliero, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002 e 2003;

Considerato, quindi, che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per le annualità 2004 e 2005;

Considerata, inoltre, l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale alla regione Piemonte, quale Autorità di pagamento del programma, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal documento unico di programmazione, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima Autorità, anche con altre regioni o province autonome qualora partecipanti;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 28 luglio 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma Italia-Francia «Alpi», inserito nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, comprensivo delle risorse dell'indicizzazione, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari ad euro 6.002.755,00 per l'annualità 2004 e ad euro 7.006.083,00 per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste presentate dalla regione Piemonte, quale Autorità di pagamento del programma.

3. La predetta Regione, anche Autorità di gestione del programma, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previ-

ste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettua i controlli di competenza.

4. La medesima Autorità di gestione invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 335

05A08795

DECRETO 28 luglio 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma Italia-Francia «Isole», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2004 e 2005. (Decreto n. 31/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le ammini-

strazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, concernente gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la predetta iniziativa comunitaria è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 1223, dell'11 luglio 2000, che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 46071 e n. 3051, rispettivamente, del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la nota della Commissione europea del 23 gennaio 2004 relativa alle risorse attribuite dall'Unione europea a titolo di indicizzazione delle annualità 2004, 2005 e 2006 di Interreg III, da cui risulta un ammontare di euro 7.990.810,00 a favore dell'Italia;

Visto il decreto interministeriale n. 35063, dell'8 novembre 2004, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale è stato attribuito il predetto importo di risorse comunitarie relative all'indicizzazione, ripartendo 4.290.810,00 euro, tra i programmi Italia-Francia «Isole», Italia-Francia «Alpi», Italia-

Svizzera e Italia-Austria, ed assegnando il residuo importo di 3.700.000,00 euro al programma Italia-Malta;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce, per la sezione transfrontaliera, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalle regioni e dalle province autonome partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) n. 5745 del 27 dicembre 2004, che modifica la decisione C(2001) n. 4016 del 18 dicembre 2001 recante approvazione del programma Interreg III Italia-Francia «Isole», nel cui piano finanziario le annualità 2004, 2005 e 2006 sono comprensive delle risorse dell'indicizzazione;

Considerato che, per il suddetto programma transfrontaliero, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002 e 2003;

Considerato, quindi, che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per le annualità 2004 e 2005;

Considerata, inoltre, l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale alla regione Sardegna, quale autorità di pagamento del programma, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal documento unico di programmazione, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima Autorità, anche con altre regioni o province autonome qualora partecipanti;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 28 luglio 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma Italia-Francia «Isole», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, comprensivo delle risorse dell'indicizzazione, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari ad euro 868.764,00 per l'annualità 2004 e ad euro 3.487.796,00 per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste presentate dalla regione Sardegna, quale autorità di pagamento del programma.

3. La predetta regione, anche autorità di gestione del programma, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previ-

ste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettua i controlli di competenza.

4. La medesima autorità di gestione invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 336

05A08796

DECRETO 28 luglio 2005.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma «Italia-Adriatico», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2002, 2003, 2004 e 2005. (Decreto n. 34/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica della procedura di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le Amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, che sostituisce la comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, concernente gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III e che al punto n. 6, secondo comma, stabilisce che la predetta iniziativa comunitaria è articolata nella sezione trasfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni trasfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione della aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006 che stabilisce per la sezione trasfrontaliera, una partecipazione del 70 per cento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, mentre la restante quota del 30 per cento sarà assicurata dalla regioni e delle province autonome e/o dagli altri soggetti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) n. 4627 del 24 dicembre 2002 di approvazione del programma «Italia-Adriatico» così come modificata dalla decisione C(2004) n. 566 del 18 febbraio 2004 e dalla decisione C(2004) n. 5554 del 22 dicembre 2004;

Considerata, comunque, l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale alla regione Abruzzo, ammontare che verrà successivamente ripartito anche con altre regioni o province autonome partecipanti;

Visto il proprio decreto dell'8 luglio 2003 (n. 9/2003) relativo all'assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale in favore del suddetto programma transfrontaliero;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 28 luglio 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma operativo «Italia-Adriatico» inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari complessivamente a 28.006.234,00 euro per le annualità 2002, 2003, 2004 e 2005, così come specificato nell'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste presentate dalla regione Abruzzo.

3. La predetta regione, autorità di gestione del programma, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. La medesima autorità di gestione invia al sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2005

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2005

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 339

TABELLA A

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del programma «Italia-Adriatico» Interreg III 2000-2006

importi in euro

Programma INTERREG III	Annualità	Legge 183/1987
Italia-Adriatico	2002	6.401.880,00
	2003	6.401.880,00
	2004	7.853.417,00
	2005	7.349.057,00
TOTALE . . .		28.006.234,00

05A08799

DECRETO 5 agosto 2005.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Miliardario».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Con-

sorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Miliardario», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 22 agosto 2005 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Miliardario».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 30.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci» e una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, è costituita da due rettangoli. Il primo, contrassegnato dalla scritta «Numeri vincenti», riproduce 5 monete. Il secondo, contrassegnato dalla scritta «I tuoi numeri» è suddiviso in dieci caselle. In ognuna di dette caselle è riprodotto un blocchetto di banconote e la scritta «premio».

Nella parte posteriore del biglietto sono indicati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 5,00.

Art. 4.

Gli acquirenti dei biglietti possono conoscere immediatamente la vincita, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco contraddistinta dalla scritta «numeri vincenti». Successivamente si devono grattare le dieci caselle contenute nell'area

de «I tuoi numeri», per scoprire i dieci numeri nascosti. Se si rinvencono uno o più «numeri vincenti» ne «i tuoi numeri» si vincono i premi corrispondenti.

Se nell'area de «I tuoi numeri» si trova una stellina si vincono 100 euro. Se nella stessa area si trova l'immagine di un lingotto con la scritta «oro» si vincono tutti i 10 premi presenti in detta aerea.

L'ammontare dei premi, è indicato nel successivo art. 5.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad euro 105.000.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

- n. 5 premi di euro 500.000,00;
- n. 25 premi di euro 100.000,00;
- n. 250 premi di euro 10.000,00;
- n. 5.000 premi di euro 1.000,00;
- n. 7.500 premi di euro 500,00;
- n. 65.000 premi di euro 100,00;
- n. 120.000 premi di euro 50,00;
- n. 90.000 premi di euro 25,00;
- n. 270.000 premi di euro 20,00;
- n. 350.000 premi di euro 15,00;
- n. 2.030.000 premi di euro 10,00;
- n. 8.610.000 premi di euro 5,00.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi per vincite fino ad euro 150,00 viene effettuato - previa validazione del biglietto - da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi per vincite da euro 151,00 fino ad euro 5.000,00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 5.000,00 deve essere richiesto presso l'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali, Viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma, anche con lettera raccomandata A/R, oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro al Consorzio Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio Lotterie Nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale

decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 agosto 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005

*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 273*

05A08854

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 luglio 2005.

Interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui al Piano triennale 2004-2006.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede l'istituzione di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno specifico stanziamento per ciascun anno;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articoli 4, 14 e 14-bis stabilisce gli obiettivi d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che, all'art. 5 comma 2, determina i riferimenti programmatici ed operativi per il settore da adottare per l'anno 2005 mediante l'utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;

Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 ed in particolare l'art. 7 che istituisce zone di tutela biologica ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 le quali, allo stato, risultano essere in numero di 11;

Ravvisata l'opportunità, al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attività di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonché dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di predisporre un piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2005;

Acquisito l'avviso favorevole delle organizzazioni professionali della pesca (movimento cooperativo ed associazione di armatori) e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca nella riunione di concertazione del 14 luglio 2005;

Visto il decreto del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, in corso di registrazione, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni isti-

tuzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Piano di protezione delle risorse acquatiche

1. Gli interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno 2005:

a) fanno parte del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche;

b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure progressive miranti a migliorare la sostenibilità dell'attività di pesca marittima;

c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia.

Art. 2.

Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2005

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, per le navi iscritte nei relativi compartimenti marittimi, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformità al presente decreto oppure in base alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

Modalità dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona compresi, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° agosto al 30 agosto 2005.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Manfredonia compresi, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al 1° ottobre 2005.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Molfetta a Crotone compresi, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di

quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 3 settembre al 18 settembre 2005 e dal 30 settembre al 14 ottobre 2005.

4. Nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, per tutte le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, è prevista l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi, dal 12 settembre all'11 ottobre 2005. Il periodo di interruzione suddetto si effettua qualora almeno il 60% degli armatori delle imbarcazioni iscritte nel medesimo Compartimento producano entro il 18 agosto 2005 dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per il periodo citato; la relativa sospensione è disposta entro il 25 agosto 2005 con ordinanza del Capo del Compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.

Art. 4.

Modalità dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate all'esercizio della pesca costiera con attrezzi passivi

1. Per tutte le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera con attrezzi passivi, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste ad Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trenta giorni consecutivi dal 1° settembre al 30 settembre 2005. Il periodo di interruzione suddetto si effettua qualora almeno il 70% degli armatori delle imbarcazioni iscritte nel medesimo Compartimento producano entro il 13 agosto 2005 dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per il periodo citato; la relativa sospensione è disposta entro il 20 agosto 2005 con ordinanza del Capo del Compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.

Art. 5.

Modalità di esecuzione

1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui agli articoli 3 e 4 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 8. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.

2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree,

previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedente l'interruzione ivi prevista.

4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 8, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica.

Art. 6.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico decreto è autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con talune festività.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorità marittima.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2005 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

Art. 7.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Il divieto di cui all'art. 6, comma 4, si applica a tutte le unità abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le unità che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attività tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo. Detta previsione non si attua per i compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia per i quali trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di fermo tecnico.

3. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea i comitati di gestione delle zone di tutela biologica, istituite ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, possono proporre al Ministero delle politiche agricole e forestali la limitazione dello sforzo di pesca all'interno delle citate zone.

Art. 8.

Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4, commi 1 e 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

2. Con successivo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente decreto, nonché le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui all'art. 8.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 380

05A08882

DECRETO 28 luglio 2005.

Modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca, per l'anno 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Visto il proprio decreto del 14 luglio 2005 recante interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile di cui al Piano triennale 2004-2006, di seguito denominato «decreto»;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di prote-

zione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2369/02, art. 12, comma 6, nonché dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Acquisito l'avviso favorevole delle organizzazioni professionali della pesca (movimento cooperativo ed associazioni di armatori) e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca nella riunione di concertazione del 28 luglio 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro il giorno di inizio dell'interruzione temporanea, effettuata secondo le disposizioni del decreto, devono essere depositati presso gli Uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. La consegna di cui al comma 1 equivale come domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento per le interruzioni temporanee previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto.

3. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le unità dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'Autorità marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'Ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unità e la data di inizio dell'interruzione temporanea.

4. Al termine del periodo di interruzione temporanea, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna unità, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 2.

1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unità può essere trasferita in altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Ufficio marittimo presso il quale è iniziata l'interruzione temporanea.

2. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

3. L'unità, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto.

Art. 3.

1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 5, comma 4 del decreto, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione al Capo del Compartimento di iscrizione o all'Autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante.

2. L'Autorità marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.

3. L'opzione di cui al precedente comma 1 comporta la mancata ammissione alle misure sociali di accompagnamento previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto.

Art. 4.

1. Al fine di completare la documentazione occorrente per la corresponsione delle misure sociali previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'Autorità marittima del porto in cui hanno effettuato l'interruzione tecnica, l'ulteriore documentazione redatta secondo gli schemi in allegato al presente decreto.

2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata entro venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.

3. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al comma 1:

- a) personalmente (allegato B1);
- b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2);
- c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).

Art. 5.

1. Le misure sociali previste all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto sono corrisposte per i trenta giorni di interruzione temporanea, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;
- b) la nave sia autorizzata all'esercizio della pesca;
- c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 6.

1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante l'interruzione temporanea, le misure sociali al marittimo ed all'armatore sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.

3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione temporanea per malattia, infortunio, servizio militare o maternità, per la corresponsione del

minimo monetario garantito si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto, è corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di interruzione temporanea, come unità aggiuntiva a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternità. In tal caso le misure sociali relative al marittimo reimbarcato sono corrisposte per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.

Art. 7.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 e all'art. 4 del decreto sono fruiti a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Centro amministrativo unificato presso la Direzione Marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità.

2. Il Centro amministrativo unificato, presso la Direzione Marittima competente, emette ordini di pagamento singoli o, nel caso di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), cumulativi, in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla competente Capitaneria di Porto e secondo le richieste degli interessati.

3. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di Porto. Per le modalità di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera c) del presente decreto, il medesimo Centro amministrativo unificato provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

4. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti preferibilmente a mezzo di accredito in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente, oppure tramite assegno circolare.

5. Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di Porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO A

Alla Capitaneria di Porto di

La sottoscritta Ditta con sede in
via.....
codice fiscale e partita I.V.A. n.
iscritta al n..... del registro delle imprese di pesca di
..... armatrice del M/p numero UE
..... iscritto al numero del R.N.M.G. di
.....

dichiara, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

- di aver effettuato l'interruzione temporanea dal al
- di possedere i requisiti di cui all'art. 5 del decreto ministeriale concernente le modalità di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attività di pesca;
- di impegnarsi a versare, alle previste scadenze di legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta Ditta dichiara, altresì, che alla data di inizio dell'interruzione temporanea risultano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il pagamento, limitatamente al periodo di interruzione, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali (*).

Cognome, nome e qualifica	Codice fiscale	Euro
a)		
b)		
c)		

La sottoscritta Ditta chiede, altresì, che le predette somme vengano liquidate con la seguente modalità:

Accredito sul conto corrente n..... intestato a
..... presso la Banca sede di
..... codice ABI codice CAB
.....

Accredito sul conto corrente postale.....
Assegno circolare.....

La sottoscritta Ditta consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Li/...../2005

Firma

Visto, si attesta che il suddetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione temporanea in data
...../...../2005 e che i sopraindicati marittimi erano regolarmente imbarcati.

Li/...../2005

Timbro e firma
dell'Autorità marittima
.....

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.

ALLEGATO B1

Alla Capitaneria di Porto di

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a provincia di il / /
e residente a in via codice fiscale (da
indicare obbligatoriamente) imbarcato sul M/p
..... Numero UE iscritto al numero
..... del R.N.M.G. di con la
qualifica chiede in relazione a n.
..... giorni di effettivo imbarco, che maturerà nel periodo di interruzione
temporanea, la corresponsione del minimo monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome)
chiede, altresì, che le predette somme vengano liquidate con la seguente modalità:
Accredito sul conto corrente n. intestato a
..... presso la Banca sede di
..... codice ABI codice CAB
.....
Accredito sul conto corrente postale
Assegno circolare

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento»
dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente
istanza

Li, / / 2005

Firma

ALLEGATO B2

Alla Capitaneria di Porto di

Per il tramite di (*)

Il sottoscritto (cognome e nome)
 nato a provincia di il / /
 e residente a in via codice
 fiscale (da indicare obbligatoriamente)
 imbarcato sul M/p numero UE iscritto al numero
 del R.N.M.G. di con la
 qualifica chiede, in relazione a n. giorni
 di effettivo imbarco che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corrispondenza del minimo
 monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Il sottoscritto (cognome e nome)
 chiede, altresì, che le predette somme vengano liquidate con la seguente modalità:
 Accredito sul conto corrente n. intestato a
 presso la Banca sede di
 codice ABI codice CAB

 Accredito sul conto corrente postale
 Assegno circolare

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il
 «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità
 della presente istanza.

Li, / / 2005

Firma

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

ALLEGATO B3

Alla Capitaneria di Porto di

Per il tramite di (*).

Il sottoscritto (cognome e nome) nato
a provincia di il
codice fiscale (da indicare obbligatoriamente)
..... imbarcato sul M/p
..... numero UE iscritto al numero
..... dei R.N.M.G. di con la qualifica
di chiede, in relazione a n. giorni
di effettivo imbarco, che maturerà nel periodo di interruzione tecnica, la corresponsione del minimo
monetario garantito previsto dal C.C.N.L. vigente.

Mandato di assistenza e rappresentanza

Il sottoscritto (cognome e nome)
delega il patronato
a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali
d'accompagnamento all'interruzione temporanea della pesca.
Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, consente il «trattamento» dei propri dati
personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli
scopi statuari del patronato.

*Modalità di pagamento (**)*

Accredito sul conto corrente bancario
Accredito sul conto corrente postale
Assegno circolare

Delega per la trattenuta delle quote sindacali

Il sottoscritto (cognome e nome)
autorizza il Centro Amministrativo Unificato di ad effettuare, sulla
somma spettante a titolo di minimo monetario in base alla domanda di corresponsione delle misure
sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca, la trattenuta di
euro a titolo di quota
associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale

Li,/...../2005

Firma

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato a ricevere il mandato

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione di accreditamento.

05A08883

DECRETO 7 settembre 2005.

Modifica del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del 14 luglio 2005 riguardante il fermo biologico della pesca.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilità da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 2005, con il quale è stato approvato il piano per la protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2005;

Ritenuta l'opportunità di ridefinire le misure tecniche di cui all'art. 6 del sopra indicato decreto in maniera da assicurare il più equo contemperamento delle esigenze di tutela delle risorse alieutiche e di quelle di natura economico-sociale delle marinerie interessate;

Visto il decreto del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 4 dell'art. 6 del decreto del 14 luglio 2005 è sostituito dal presente comma:

«Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2005 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 3 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A08884

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo all'approvazione dello statuto della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2005 è stato approvato, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, lo statuto della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), con sede provvisoria in Roma, via Sicilia n. 194, il cui testo sarà pubblicato nel sito Internet della medesima fondazione www.iit.it

05A08911

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 settembre 2005

Dollaro USA	1,2415
Yen giapponese	136,63
Lira cipriota	0,5729
Corona ceca	29,170
Corona danese	7,4544
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67535
Fiorino ungherese	244,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9300
Corona svedese	9,3370

Tallero sloveno	239,42
Corona slovacca	38,140
Franco svizzero	1,5435
Corona islandese	77,97
Corona norvegese	7,7980
Lev bulgaro	1,9582
Kuna croata	7,4315
Nuovo Leu romeno	3,4679
Rublo russo	35,1040
Nuova lira turca	1,6544
Dollaro australiano	1,6070
Dollaro canadese	1,4602
Yuan cinese	10,0507
Dollaro di Hong Kong	9,6414
Rupia indonesiana	12675,72
Won sudcoreano	1275,27
Ringgit malese	4,6797
Dollaro neozelandese	1,7581
Peso filippino	69,617
Dollaro di Singapore	2,0813
Baht thailandese	50,908
Rand sudafricano	7,8236

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A08952

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501214/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 9 1 4 *

€ **1,00**